



COMUNE DI VADO LIGURE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO O SUOLO PRIVATO AD USO PUBBLICO, AL FINE DEL
POSIZIONAMENTO DI ATTREZZATURE PER IL CONSUMO SUL POSTO
O DI ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

Approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 60 del 29/12/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e contenuti	Pagina 3
Articolo 2 - Definizioni	Pagina 3
Articolo 3 - Tipologia e durata delle occupazioni	Pagina 4
Articolo 4 - Classificazione dei dehor	Pagina 4
Articolo 5 - Individuazione delle aree - Occupazioni ammesse	Pagina 4
Articolo 6 - Caratteristiche	Pagina 5
Articolo 7 - indicazioni generali - Collocazione	Pagina 6
Articolo 8 - Procedure di rilascio della concessione	Pagina 7
Articolo 9 - Rinnovo della concessione	Pagina 7

TITOLO II - CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE

SEZIONE PRIMA - LE OCCUPAZIONE TEMPORANEE

Articolo 10 - Definizioni	Pagina 8
Articolo 11- Indicazioni generali	Pagina 8
Articolo 12 - Validità della concessione	Pagina 8

SEZIONE SECONDA - LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER USO STAGIONALE

Articolo 13 - Definizioni	Pagina 9
Articolo 14 - Indicazioni generali	Pagina 9
Articolo 15 - Validità della concessione	Pagina 10

SEZIONE TERZA - LE OCCUPAZIONI PERMANENTI I DEHOR CON PERIMETRAZIONE FISSA

Articolo 16 - Definizioni	Pagina 11
Articolo 17 - Indicazioni generali	Pagina 11
Articolo 18 - Validità della concessione	Pagina 11

SEZIONE QUARTA - LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 19 - Premesse	Pagina 12
Articolo 20 - Limiti dell'occupazione	Pagina 12
Articolo 21 - Indicazioni generali	Pagina 12
Articolo 22 - Validità della concessione	Pagina 12

SEZIONE QUINTA - GLI ELEMENTI DI ARREDO

Articolo 23 - Definizioni	Pagina 13
Articolo 24 - Indicazioni generali	Pagina 13
Articolo 25 - Validità della concessione	Pagina 14

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 - Condizioni di utilizzo del suolo pubblico	Pagina 14
Articolo 27 - Delimitazione degli spazi - Dehor di tipologia A	Pagina 15
Articolo 28 - Decadenza e revoca delle concessioni all'occupazione suolo	Pagina 16
Articolo 29 - Adeguamento delle strutture	Pagina 17
Articolo 30 - Installazione su aree private non asservite all'uso pubblico ed in zona S16bis di PRG	Pagina 17
Articolo 31 - Entrata in vigore	Pagina 17
Articolo 32 - Disposizioni transitorie	Pagina 17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E CONTENUTI

- a. Il presente Regolamento disciplina l'allestimento degli spazi all'aperto, sia pubblici che privati asserviti all'uso pubblico, in relazione all'installazione di attrezzature ed elementi di arredo esterno a servizio delle attività commerciali, artigianali e produttive operanti sul territorio comunale, definendo in particolare:
 - La tipologia dell'occupazione
 - Le regole dimensionali
 - Le qualità architettoniche
 - Le procedure autorizzatorie per l'installazione delle attrezzature e degli elementi di arredo
- b. La trattazione delle pratiche di cui al presente provvedimento sarà articolata in ossequio alle indicazioni dal Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato da ultimo con D.C.C. n. 64 del 27/12/2021

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- a. Per "suolo pubblico" si intende il suolo appartenente al demanio comunale e il suolo privato sottoposto alla servitù di uso pubblico
- b. Per "dehor" si intende l'allestimento del suolo pubblico per il consumo di alimenti e bevande annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, con un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico, con o senza delimitazioni e/o pedane e/o coperture che creino un ambiente circoscritto,
- c. Per "spazio attrezzato" si intende l'allestimento del suolo pubblico da parte di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare ovvero di artigiani del settore alimentare per il consumo sul posto dei prodotti venduti ovvero di produzione propria. Lo "spazio attrezzato" dovrà avere le caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale di riferimento
- d. Per "espositori" si intendono tutte le attrezzature atte all'esposizione su suolo pubblico dei prodotti oggetto dell'attività commerciale, produttiva o artigianale
- e. Sono definiti "arredi di base" tavolini e sedie e/o poltroncine e/o divanetti,
- f. Sono "elementi accessori" le pedane, gli ombrelloni, le tende a sbraccio, i gazebo ed i corpi scaldanti. Non è ammessa l'installazione di tettoie e di pergotende
- g. Sono "elementi di delimitazione" le fioriere semplici o con grigliato, le balaustre con o senza tamponatura
- h. Per "superficie dell'esercizio" si intende la superficie catastale coperta del locale commerciale adibito all'attività di somministrazione, commerciale ed artigianale;

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E DURATA DELLE OCCUPAZIONI

- a. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento sono classificate in tre tipologie :
- **OCCUPAZIONE TEMPORANEA:** è l'occupazione che viene accordata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni organizzate o gestite dall'Amministrazione Comunale ovvero in caso di festività nazionali civili e religiose
 - **OCCUPAZIONE PERMANENTE PER USO STAGIONALE:** è l'occupazione a carattere permanente che viene concessa per un periodo che va da un minimo di 4 anni ad un massimo di 6 anni in ragione delle caratteristiche dell'occupazione realizzata, con limite massimo di utilizzo di giorni 240 all'anno non frazionabili
 - **OCCUPAZIONE PERMANENTE:** è l'occupazione che viene concessa per un periodo massimo di anni 6 o di anni 12 - in relazione alle caratteristiche della concessione rilasciata - ed è utilizzabile durante tutto l'arco dell'anno

ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI DEHOR

- a. I dehor così come definiti all'articolo 2, comma b del presente regolamento sono classificati in
- **DEHOR di tipologia A:** occupazione realizzata con il solo posizionamento di tavolini e sedie senza perimetrazioni, è ammesso l'utilizzo di ombrelloni. Nel caso di occupazioni permanenti - stagionali o annuali - lo spazio assegnato dovrà essere individuato con marcatura al suolo
 - **DEHOR di tipologia B:** occupazione realizzata IN AREA PEDONALE con il posizionamento di tavolini e sedie (tipologia A) a cui si aggiunge l'allestimento di pedana e/o elementi di delimitazione autoportanti. È ammessa la copertura con ombrelloni, tende a sbarraccio o gazebo
 - **DEHOR di tipologia B1:** occupazione realizzata IN AREA CARRABILE con il posizionamento di tavolini e sedie (tipologia A) a cui si aggiunge l'allestimento di pedana e/o elementi di delimitazione stabilmente ancorati al suolo. È ammessa la copertura con ombrelloni, tende a sbarraccio o gazebo

ARTICOLO 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE - OCCUPAZIONI AMMESSE

- a. Il suolo pubblico per il quale si intendono applicabili le norme del presente regolamento, è suddiviso in:
- aree carrabili in genere
 - aree pedonali
 - portici e percorsi pedonali coperti
 - aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza
- b. Nelle aree carrabili è consentita l'occupazione solo nelle strade di categoria E) ed F), come individuate dal Codice della Strada. È pertanto vietata ogni installazione sulla Strada di Scorrimento veloce e sulla S.S. 1 Aurelia, fatta eccezione per i portici ed i percorsi pedonali coperti che si affacciano su dette strade;
- c. L'occupazione di suolo con i dehor così come individuati all'articolo 4 è disciplinata come segue:
- nelle aree carrabili in genere è ammesso il solo posizionamento di dehor di tipologia B1,

- nelle aree pedonali e nelle aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza è previsto il posizionamento dei dehor di tipologia A e di tipologia B,
- nei portici e nei percorsi pedonali coperti è ammesso il posizionamento dei dehor di tipologia B senza copertura;

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE

a. i DEHOR previsti dal presente regolamento dovranno essere realizzati tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- Gli arredi di base del dehor dovranno essere di struttura leggera in legno naturale oppure in metallo, preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite, le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, legno o midollino. Sono assolutamente vietate le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicizzate. Potranno essere proposte altre soluzioni di arredo che saranno valutate dal responsabile del procedimento;
- Gli elementi accessori, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - ❖ Tutte le coperture (ombrelloni, tende a sbraccio, gazebo) dovranno essere in tela cruda o bianco panna;
 - ❖ Gli ombrelloni saranno forniti di un solo punto di appoggio a base quadrata o rettangolare, le punte delle stecche dovranno avere un'altezza minima dal suolo di almeno mt 2,30
 - ❖ Le tende a sbraccio, costituite da uno o più teli retrattili posti all'esterno dei locali commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, dovranno avere, nel punto più basso, un'altezza minima dal suolo di mt, 2,20;
 - ❖ I gazebo non potranno eccedere nelle dimensioni lo spazio assegnato, le coperture dovranno essere conformi alle indicazioni già espresse, le strutture portanti saranno in metallo, preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite oppure in anodizzato bianco;
 - ❖ Le coperture non sono ammesse nei porticati o nei percorsi pedonali coperti.
 - ❖ Le pedane devono risultare di facile rimozione, semplicemente appoggiate al suolo, non dovranno eccedere nelle dimensioni lo spazio assegnato e non dovranno chiudere chiusini, botole e griglie di areazione. Le pedane devono essere raccordate con il marciapiede eventualmente presente e devono ottemperare alle norme vigenti in tema di superamento delle barriere architettoniche
 - ❖ I corpi scaldanti dovranno essere omologati e muniti di idonea certificazione di sicurezza;
- Gli elementi di delimitazione saranno individuati in relazione al luogo nel quale si realizzerà l'occupazione e nel dettaglio:
 - a) In **AREE PEDONALI** e nelle **AREE INTERDETTE AL TRANSITO VEICOLARE** con sbarramenti di sicurezza, lo spazio concesso può essere perimetrato:
 - 1. con fioriere con paravento grigliato e/o trasparente di lunghezza pari o superiore a cm 90 in profilato metallico di colore brunito/ferro micaceo, da posizionare in corrispondenza dei vertici esterni dello spazio pubblico dato in concessione accoppiate ad angolo retto e stabilmente collegate tra di loro. Nel caso in cui la lunghezza dello spazio assegnato risulti pari o superiore a mt. 6 dovrà essere previsto il posizionamento di un'ulteriore fioriera collocata in posizione equidistante dai vertici del suolo concesso
oppure

2. con balaustra modulare in profilato metallico verniciato a polvere color brunito/ferro micaceo con sezione ridotta al minimo necessario. Ogni modulo dovrà avere dimensioni minime di 50 cm di larghezza e cm 100 di altezza. La balaustra potrà essere tamponata con materiale trasparente infrangibile
- b) Nei **PORTICATI o nei PERCORSI PEDONALI COPERTI** lo spazio concesso deve essere perimetrato:
1. Con paratie frangivento in vetro infrangibile con profilato metallico verniciato a polvere color brunito/ferro micaceo aventi altezza non superiore a cm 210 e sezione ridotta al minimo necessario,
 2. Le paratie frangivento dovranno essere stabilmente ancorate al suolo e dovranno essere collegate fra di loro senza soluzione di continuità fatta comunque salva la presenza di un varco di accesso di dimensioni adeguate allo scopo.
- c) Nelle **AREE CARRABILI** la perimetrazione dello spazio concesso dovrà avere le seguenti caratteristiche
1. Dehor di tipologia B1: Balaustra modulare in profilato metallico verniciato a polvere color brunito/ferro micaceo con sezione ridotta al minimo necessario. La struttura deve essere stabilmente ancorata al suolo Ogni modulo dovrà avere dimensioni minime di 50 cm di larghezza e cm 100 di altezza. La balaustra potrà essere tamponata con materiale trasparente infrangibile

ARTICOLO 7 - INDICAZIONI GENERALI - COLLOCAZIONE

- a. L'occupazione di suolo pubblico è subordinata al rilascio di concessione comunale da parte dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica.
- b. In presenza di vincoli di tutela paesaggistica e monumentale determinati ai sensi di legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.LGS 22/01/2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. il richiedente dovrà ottenere le preventive autorizzazioni stabilite dal suddetto Decreto Legislativo
- c. Le occupazioni di suolo pubblico, di norma, devono essere realizzate in adiacenza o nelle vicinanze dell'esercizio a cui si riferiscono. Non è consentito posizionare alcuna struttura o attrezzatura se per raggiungerla è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.
- d. In deroga a quanto stabilito alla lettera c) nel caso in cui la particolare dislocazione dell'esercizio di somministrazione non consenta il rilascio di concessioni né sul marciapiede né sulla sede stradale, sarà possibile valutare la possibilità di individuare aree alternative a condizione che lo spazio pubblico eventualmente identificato non sia dislocato ad una distanza superiore ai 30 metri dalla sede dell'attività e fermo restando tutte le indicazioni tecniche già elencate nel presente regolamento comunale
- e. La larghezza massima dell'occupazione, di norma, non può eccedere l'ampiezza fronte strada dell'unità immobiliare sede dell'esercizio che richiede la concessione. È ammessa l'occupazione di spazi limitrofi quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce ingressi condominiali ed altre aree private a condizione che, a corredo dell'istanza, sia presentato assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile limitrofo;

- f. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo le occupazioni riferite ad attività collocate in unità immobiliari singole e in aree pedonali o nelle aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza, potranno essere concesse anche in deroga ai criteri del presente articolo, preferibilmente in adiacenza al locale e comunque in aree non soggette a transito veicolare. In ogni caso dovrà essere sempre disponibile una corsia di transito di almeno metri 3,5 per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso
- g. Le occupazioni di suolo pubblico non devono costituire barriera al transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare le norme del Codice della Strada, le norme igieniche, di sicurezza pubblica, nonché garantire la costante disponibilità delle reti tecniche presenti in loco.
- h. L'occupazione non deve impedire in nessun caso la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali oppure occultare la segnaletica stradale verticale presente in loco. In particolare, in prossimità di intersezioni e/o attraversamenti pedonali e/o scivoli per i diversamente abili, le occupazioni non devono limitare l'accessibilità o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza

ARTICOLO 8 - PROCEDURE DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- a. I soggetti interessati al rilascio di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, devono inoltrare istanza in carta legale utilizzando i moduli appositamente predisposti completi di tutti gli allegati indicati
- b. Il rilascio della concessione è subordinato:
- al parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale,
 - al pagamento anticipato del canone unico patrimoniale
 - alla presentazione di SCIA di registrazione ai fini sanitari dell'attività alimentare qualora occorrente
 - all'acquisizione delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora occorrenti
- c. La durata della concessione è stabilita in relazione alla tipologia dell'occupazione assentita
- d. Qualora l'occupazione comporti la realizzazione di opere edilizie, la documentazione progettuale presentata ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio potrà essere ritenuta sufficiente anche per il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico

ARTICOLO 9 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- a. Il rinnovo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico è sottoposto alla presentazione di istanza in carta legale da inoltrare al Comune di Vado Ligure entro e non oltre il giorno 15 novembre dell'anno di scadenza naturale della concessione;
- b. Nel caso in cui il suolo interessato dall'occupazione sia sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, la pratica di rinnovo della concessione di suolo pubblico deve essere presentata **con un anticipo di ALMENO 150 GIORNI** cioè entro il giorno 4 agosto dell'anno di scadenza naturale della concessione

- c. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico NON sarà rinnovata in caso di:
 - abuso del titolo e/o inosservanza delle prescrizioni
 - mancato pagamento del canone concessorio
 - ragioni di pubblico interesse
- d. In caso di mancato rinnovo della concessione il titolare dell'attività è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehor lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.

TITOLO II CARATTERISTICHE DELLE OCCUPAZIONI

SEZIONE PRIMA - LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 10 - DEFINIZIONE

- a. Sono considerate TEMPORANEE le occupazioni che si realizzano in concomitanza con manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, ovvero in occasione di festività nazionali civili e religiose
- b. L'occupazione sarà ammessa dalle ore 07,00 del giorno di avvio dell'evento e fino alle ore 12,00 del giorno successivo alla sua conclusione
- c. L'occupazione di suolo pubblico potrà essere realizzata con il posizionamento di tavolini, sedute ed ombrelloni o di espositori senza l'allestimento di perimetrazione e/o pavimentazione - Dehor di tipologia A -

ARTICOLO 11 - INDICAZIONI GENERALI

- a. Le occupazioni temporanee potranno essere realizzate solamente nelle aree pedonali o negli spazi interdetti al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza
- b. Attesa la straordinarietà dell'occupazione, spetta al titolare del procedimento, acquisito il parere della Polizia Locale, individuare i limiti dimensionali all'occupazione fatta salva la necessità di mantenere sempre fruibile l'ingresso agli edifici di civile abitazione e sempre disponibile una corsia di transito di almeno metri 3,5 per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

- a. L'occupazione temporanea ha validità limitata alla durata della manifestazione cui si riferisce

SEZIONE SECONDA – LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER USO STAGIONALE

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE

- a. Sono considerate PERMANENTI PER USO STAGIONALE le occupazioni che si realizzano per un periodo massimo di 240 giorni all'anno, di norma con avvio non prima del 1° marzo. Il periodo annuale di occupazione non è frazionabile
- b. L'occupazione di suolo pubblico potrà essere realizzata con il posizionamento di DEHOR di tipologia A oppure di tipologia B oppure di tipologia B1 a seconda del sito,
- c. La durata dell'occupazione sarà rapportata alle caratteristiche del dehor realizzato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 14 – INDICAZIONI GENERALI

- a. Le occupazioni permanenti per uso stagionale potranno essere realizzate su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle occupazioni ammesse così come definite al precedente articolo 5 che per facilità di lettura si riportano di seguito
 - nelle aree carrabili in genere è ammesso il solo posizionamento di dehor di tipologia B1,
 - nelle aree pedonali e nelle aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza è previsto il posizionamento dei dehor di tipologia A e di tipologia B,
 - nei portici e nei percorsi pedonali coperti è ammesso il posizionamento dei dehor di tipologia B senza copertura;
- b. La larghezza massima dell'occupazione, di norma, non può eccedere l'ampiezza fronte strada dell'unità immobiliare sede dell'esercizio che richiede la concessione. In deroga è ammessa, unicamente per i dehor di tipologia A e di tipologia B:
 - l'occupazione di spazi limitrofi quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi condominiali ed altre aree private a condizione che, a corredo dell'istanza, sia presentato assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile limitrofo;
 - nei portici, il posizionamento di arredi dall'altro lato del porticato (nel dettaglio a bordo strada) esclusivamente nel caso in cui il marciapiede sia protetto da archetti parapetonali o da posteggi auto, e fino ad un massimo di metri uno di profondità.
- c. la profondità massima dell'occupazione sarà determinata in relazione al luogo nel quale si realizzerà l'occupazione stessa e nel dettaglio:
 - in caso di **aree pedonali**, non potrà avere dimensioni superiori a metri 3,00 nel caso di occupazione posta a ridosso dell'edificio ed a metri 2,00 nel caso in cui si realizzi oltre il marciapiede o similare demarcazione;
 - **nei portici e nei percorsi pedonali coperti** l'occupazione deve essere realizzata in adiacenza all'edificio e non potrà avere profondità superiore alla metà del porticato lasciando comunque sempre libero un passaggio pedonale di almeno due metri
 - **nelle aree carrabili** in relazione alla disposizione degli stalli di sosta – in mt. 2 nel caso di sosta in linea ed in mt. 4 nel caso di sosta a pettine
- d. Nelle aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza (per esempio i Giardini a Mare C. Colombo e Piazza Cavour) non si definiscono limiti preordinati, e le occupazioni suolo pubblico saranno valutate dal responsabile del procedimento unitamente al Comando di Polizia Municipale.

- e. La superficie massima dell'occupazione permanente per uso stagionale non può eccedere in nessun caso il 100% della superficie catastale coperta dell'esercizio a cui si riferisce;
- f. Gli elementi che compongono o delimitano il dehor non possono essere posizionati oltre le dimensioni dell'area concessa

ARTICOLO 15 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

- a. La concessione per l'occupazione permanente per uso stagionale, in rapporto all'occupazione realizzata, assume la validità di anni 4 (quattro) in caso di dehor di tipologia A e di anni 6 (sei) in caso di dehor di tipologia B e di tipologia B1,
- b. Il Responsabile del procedimento, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale e del Corpo di Polizia Municipale, potrà ridurre la durata della concessione fino al 50% della durata come sopra stabilita;
- c. L'occupazione sarà concessa per il periodo indicato e potrà essere rinnovata nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento

SEZIONE TERZA - LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

I DEHOR CON PERIMETRAZIONE FISSA

ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE

- a. Sono considerate occupazioni permanenti quelle che si realizzano con il posizionamento su suolo pubblico di un DEHOR di tipologia B o di tipologia B1 utilizzabile durante tutto l'arco dell'anno,
- b. L'occupazione permanente per il posizionamento di dehor di tipologia B e di tipologia B1 sarà concessa per la durata massima di anni 6 (sei)

ARTICOLO 17 - INDICAZIONI GENERALI

- a. Le occupazioni permanenti potranno essere realizzate esclusivamente nelle aree carrabili, nelle aree pedonali e nelle aree interdette al transito veicolare con sbarramenti di sicurezza, con l'esclusione dei portici e dei percorsi pedonali coperti
- b. La larghezza massima dell'occupazione non può eccedere l'ampiezza fronte strada dell'unità immobiliare sede dell'esercizio che richiede la concessione
- c. La profondità massima dell'occupazione sarà determinata in relazione al luogo nel quale si realizzerà l'occupazione e nel dettaglio:

NELLE AREE CARRABILI

- in relazione alla disposizione degli stalli di sosta - in mt. 2 nel caso di sosta in linea ed in mt. 4 nel caso di sosta a pettine

NELLE AREE PEDONALI

- la profondità massima dell'occupazione non potrà avere dimensioni superiori a metri 2,50 nel caso di occupazione posta a ridosso dell'edificio ed a metri 2 nel caso in cui si realizzi oltre il marciapiede o similare demarcazione;
 - lo spazio disponibile sarà individuato sottraendo dalla larghezza della strada la larghezza della corsia di transito dei mezzi di soccorso pari a mt. 3.50. Nel caso in cui su entrambi i lati della via vi siano locali con destinazione commerciale, la differenza dovrà essere equamente suddivisa ai due lati della via interessata al fine di attribuire a tutti gli esercizi aventi titolo pari opportunità di occupazione
- d. La superficie massima dell'occupazione permanente per uso stagionale non può eccedere in nessun caso il 100% della superficie catastale coperta dell'esercizio a cui si riferisce;

ARTICOLO 18 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

- a. La concessione per l'occupazione permanente ha validità di anni 6 e potrà essere rinnovata nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento

SEZIONE QUARTA

LE OCCUPAZIONI ANNUALI REALIZZATE DA ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALE DEL SETTORE ALIMENTARE

LO SPAZIO ATTREZZATO

ARTICOLO 19 - PREMESSE

La normativa vigente in materia di consumo immediato sul posto negli esercizi commerciali ed artigianali del settore alimentare, consente di adibire all'attività una porzione dell'esercizio di riferimento allestendolo con piani di appoggio e sgabelli.

È escluso il servizio assistito di somministrazione ed è obbligatorio dell'uso di stoviglie monouso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che i piani di appoggio e le sedute impiegate per il consumo sul posto, non devono avere le caratteristiche delle attrezzature tipiche della somministrazione escludendo la possibilità di utilizzo di tavolini e sedie.

Il Ministero ha altresì stabilito che i piani di appoggio e le sedute più volte citate nella normativa nazionale e regionale, non devono essere tra di loro abbinabili nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano di appoggio deve risultare impossibile per le diverse altezze dei medesimi, in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti)

Con successiva risoluzione il predetto Ministero ha puntualizzato che l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'Ente Locale che può concederne l'uso a condizione che il consumo immediato avvenga alle stesse condizioni espressamente previste per gli esercizi commerciali ed artigianali del settore alimentare.

ARTICOLO 20 - LIMITI DELL'OCCUPAZIONE

- a. Attese le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di consumo sul posto da parte dei commercianti e degli artigiani del settore alimentare, si stabilisce che nello spazio attrezzato SARA' AMMESSO il solo posizionamento di sedute (panchine ovvero sedie singole) e di piani di appoggio a condizione che le attrezzature risultino tra di loro non abbinabili per le diverse altezze; Non è ammesso il posizionamento di pedane e/o elementi di copertura e/o elementi di perimetrazione;

ARTICOLO 21 - INDICAZIONI GENERALI

- a. Per quanto attiene alle caratteristiche dello spazio attrezzato, si fa rinvio alle indicazioni generali già espresse all'articolo 14 fatte salve le speciali disposizioni di cui al comma successivo;
- b. la superficie massima dell'occupazione, non potrà eccedere in nessun caso il limite del 50% della superficie catastale coperta dell'esercizio a cui si riferisce

ARTICOLO 22 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

- a. La concessione per l'occupazione permanente ha validità di anni 4 e potrà essere rinnovata nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento

SEZIONE QUINTA - GLI ELEMENTI DI ARREDO

ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE

- a. Sono considerati elementi di arredo le strutture posizionate su suolo pubblico al fine dell'esposizione dei prodotti posti in vendita nell'esercizio commerciale e/o artigianale del settore alimentare e/o del settore non alimentare.
- b. La concessione per l'occupazione permanente con elementi di arredo ha validità di anni 4 e potrà essere rinnovata nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento

ARTICOLO 24 - INDICAZIONI GENERALI

- a. Nelle aree pedonali, nei porticati e nei percorsi pedonali coperti i titolari degli esercizi commerciali e/o artigianali cui al precedente art. 23 possono occupare una porzione di suolo pubblico o di suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'esposizione dei prodotti posti in vendita nell'esercizio medesimo.
- b. L'occupazione può essere realizzata, fatte salve le speciali indicazioni di cui al successivo punto f, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Nelle aree pedonali, in adiacenza all'immobile nel caso di assenza di marciapiede o similare demarcazione, oltre il suo limite in caso contrario;
 - Nei porticati e nei percorsi pedonali coperti, in adiacenza all'immobile oppure tra le colonne del porticato poste di fronte all'esercizio, fermo restando l'obbligo di lasciare sempre libera una porzione di marciapiede di ampiezza non inferiore a mt. 2.
- c. Lo spazio assegnato per il posizionamento di elementi di arredo esterno non potrà avere dimensioni superiori nell'ampiezza al fronte strada dell'esercizio a cui si riferisce ed in profondità a metri uno. Fino ad un'altezza minima di mt. 2,10 dal piano di calpestio, non è ammessa l'installazione di elementi sporgenti a sbalzo dalle facciate dei fabbricati, che possono essere causa di infortunio alle persone in movimento.
- d. La struttura impiegata dovrà essere di profilato metallico verniciato a polvere color brunito/ferro micaceo con sezione ridotta al minimo necessario o in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile). Nel caso in cui sia prevista una tenda a sbraccio di copertura questa dovrà essere di colore crema o bianco grezzo. Gli elementi di arredo non potranno in nessun caso essere ancorati al suolo e potranno essere posizionati durante il periodo di apertura dell'esercizio commerciale di riferimento e nel periodo di chiusura intermedia.
- e. È ammesso il posizionamento di stender, bancarelle promozionali con cestoni, espositori a raggiere girevoli, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi dell'occupazione assentita,
- f. Nel caso la richiesta di occupazione riguardi un esercizio commerciale per la vendita di prodotti ortofrutticoli, l'occupazione potrà essere realizzata unicamente in adiacenza all'immobile, con il posizionamento di una struttura metallica di dimensioni non superiori alla bucatina del locale a cui si riferisce con una sporgenza massima di cm 50 dal limite della

soglia dell'esercizio, salve speciali ed eccezionali deroghe opportunamente motivate. Nel caso in cui l'esercizio commerciale sia articolato su più unità immobiliari e sia quindi dotato di più vetrine, è ammessa l'esposizione dei prodotti ortofrutticoli anche in adiacenza al muro di collegamento tra le bucatre a condizione che la sporgenza non risulti superiore a cm 50, salve speciali ed eccezionali deroghe opportunamente motivate.

- g. Lo spazio pubblico assegnato potrà essere utilizzato ai soli fini espositivi della merce oggetto dell'attività commerciale e/o artigianale con espresso divieto di utilizzo per altri scopi. Nel dettaglio lo spazio dato in concessione non potrà essere utilizzato per depositare cestini o carrelli per la spesa, sacchetti per il confezionamento dei prodotti e guanti monouso per la spesa o quale deposito anche temporaneo di cartoni e rifiuti di qualsivoglia natura.
- h. Le norme del presente articolo non si applicano alle occupazioni realizzate nella zona urbanistica S16 bis di PRG nella quale è sempre consentito il posizionamento di elementi di arredo esterno.

ARTICOLO 25 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

- a. La concessione per l'occupazione permanente ha validità di anni 4 e potrà essere rinnovata nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento

TITOLO III- DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

- a. Il titolare della concessione all'occupazione suolo pubblico di cui al presente regolamento deve:
 - limitare l'occupazione alle aree concesse,
 - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita,
 - mantenere lo spazio concesso in condizione di pulizia, sicurezza e decoro rispettando le caratteristiche estetiche per le quali è stato concesso
 - limitarsi al posizionamento degli elementi così come autorizzati evitando l'aggiunta di elementi aggiuntivi quali graticci, teli di protezione o altro elemento, fatta salvo il rilascio di preventiva concessione integrativa
- b. Il titolare della concessione all'occupazione di suolo pubblico dovrà, a proprie cura e spese, rimuovere in tutto e/o in parte il manufatto installato:
 - qualora si verifichino interessi pubblici prevalenti, nonché interventi nel suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. In tali casi l'Amministrazione Comunale ingiungerà con atto formale la rimozione della struttura all'interessato indicandogli i termini temporali massimi di adempimento, scaduti i quali, in caso di inerzia, provvederà alla rimozione l'Amministrazione stessa con totale addebito delle spese sostenute al titolare della concessione;
 - qualora i proprietari e/o gli esercenti e/o l'amministratore del condominio che avevano a suo tempo autorizzato l'occupazione di spazi limitrofi a quelli adiacenti all'unità immobiliare in cui si colloca l'attività commerciale, richiedano di rientrare nella disponibilità dell'area di proprio interesse;
- c. Lo spazio pubblico o privato asservito all'uso pubblico in concessione al fine dell'occupazione costituisce pertinenza del locale commerciale a cui si riferisce e come tale ne segue le condizioni. Pertanto in caso di revoca e/o decadenza dell'autorizzazione amministrativa, di

decadenza della SCIA commerciale ovvero dell'emissione di un qualsivoglia provvedimento di inibizione dell'attività, la concessione all'occupazione di suolo pubblico si intenderà congiuntamente decaduta;

- d. In caso di trasferimento di sede dell'attività, la concessione all'occupazione di suolo pubblico relativa alla sede originaria, non potrà essere automaticamente trasferita presso la nuova localizzazione dell'esercizio, essendo necessario effettuare una specifica valutazione dell'occupazione rispetto ai nuovi spazi valutandone l'ammissibilità in relazione alle norme del presente regolamento;
- e. Tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate ai sensi del presente regolamento, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti criteri:
- Lo spazio può essere utilizzato esclusivamente come superficie aperta al pubblico attrezzata con tavoli e sedie per il consumo sul posto di alimenti e bevande ovvero dei prodotti oggetto dell'attività commerciale e/o artigianale, con divieto di installazione di attrezzature destinate alla distribuzione o preparazione di alimenti e bevande nonché ad apparecchi automatici da gioco. L'uso improprio della struttura e dello spazio assegnato comporterà la decadenza della concessione,
 - non è consentito l'utilizzo dello spazio per lo svolgimento di trattenimenti musicali di qualsivoglia natura fatta comunque salva la possibilità di ottenere specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività occasionale e saltuaria. L'uso improprio della struttura e dello spazio assegnato comporterà la decadenza della concessione,
 - Su suolo pubblico è vietato l'utilizzo di stufe per il riscaldamento, a combustibile solido e/o liquido, dotate di canne fumarie per la fuoriuscita dei prodotti della combustione. L'uso improprio della struttura e dello spazio assegnato comporterà la decadenza della concessione,
 - non è consentito l'uso dello spazio in qualsiasi momento dell'anno come magazzino o deposito in genere. L'uso improprio della struttura e dello spazio assegnato comporterà la decadenza della concessione,
 - la pulizia costante dell'area concessa è obbligo dell'esercente titolare della concessione. l'area occupata deve essere mantenuta in perfette condizioni di manutenzione, igiene e pulizia. I rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività dovranno essere conferiti nel rigoroso rispetto delle modalità individuate dall'amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano. L'inosservanza comporterà la decadenza della concessione,
 - gli spazi delimitati dalle strutture di contenimento, in nessun caso possono avere dimensioni superiori a quelle ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti (nelle zone residenziali, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Locale, si applica l'articolo 13 comma 10 bis delle N.T.A. del PRG), fermo restando che il presente regolamento non ammette l'installazione di tettoie e di pergole e la realizzazione di dehor chiusi da tamponamenti e coperture;
 - gli elementi di delimitazione devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie con copertura stabile, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo con ganci ed attacchi amovibili, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla pavimentazione stradale e compromissione alla stessa, e dotata di idonea capacità strutturale in conformità alla normativa vigente.
- f. Il Comune di Vado Ligure è manlevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla installazione del dehor.

ARTICOLO 27 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI - DEHOR DI TIPOLOGIA A

- a. al fine di consentire l'agevole individuazione dello spazio assegnato, l'area concessa per il posizionamento di dehor di tipologia A, dovrà essere opportunamente marcata con adeguate vernici o alternativi sistemi di etichettatura;
- b. Le procedure di segnatura saranno eseguite a cura dell'Ente, gli oneri derivanti saranno posti a carico del richiedente la concessione e costituiranno rimborso per l'istruttoria della pratica

ARTICOLO 28 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO

- a. la concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere revocata con atto formale del funzionario responsabile:
 - quando il concessionario modifichi le modalità di occupazione (dimensioni e/o arredi e/o elementi di delimitazione e/o elementi accessori) o l'attività per la quale era stata assentita la concessione senza avere richiesta ed ottenuta la modifica dell'atto concessorio da parte dell'ufficio concedente,
 - quando, pur avendo effettuato la richiesta di cui alla precedente lettera a), le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada e/o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le nuove autorizzazioni e i permessi di legge,
 - per inosservanza delle prescrizioni indicate nel corpo della concessione all'occupazione suolo pubblico con particolare riferimento alle indicazioni poste in relazione alla sicurezza ed ordine pubblico
 - in ogni e qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse
 - per mancato utilizzo dell'area assegnata per un periodo di tempo superiore a 210 giorni in un anno solare;
- b. la concessione all'occupazione di suolo pubblico decade inoltre:
 - nel caso di mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 180 giorni successivi al conseguimento della concessione
 - per reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto concessorio,
 - per violazioni delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli,
 - per uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti
 - per mancato o non integrale pagamento del canone annuale nei sessanta giorni successivi al termine previsto dal regolamento
- c. La decadenza deve essere dichiarata con presa d'atto formale del funzionario responsabile
- d. I procedimenti di revoca e di decadenza sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990;
- e. I procedimenti di revoca e di decadenza si concluderanno entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento;

ARTICOLO 29 – ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

- a. Le occupazioni di suolo pubblico già in essere alla data di approvazione del presente regolamento, manterranno la loro validità fino alla scadenza naturale così come indicata in concessione;
- b. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 32, il rinnovo della concessione sarà concesso unicamente previo adeguamento degli arredi, degli elementi accessori e degli elementi di delimitazione alle disposizioni del presente regolamento

ARTICOLO 30 – INSTALLAZIONE SU AREE PRIVATE NON ASSERVITE ALL'USO PUBBLICO ED IN ZONA URBANISTICA S16BIS DI PRG

- a. L'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno su aree private non asservite all'uso pubblico ed in zona urbanistica S16 bis di PRG è soggetta al rispetto delle norme del presente regolamento per quanto concerne le caratteristiche tecniche e dimensionali, fermo restando che in questi casi non occorre acquisire la concessione all'occupazione di suolo pubblico bensì soltanto il pertinente titolo abilitativo edilizio.

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE

- a. Le norme del presente regolamento o della sua relativa modifica entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a. Le concessioni con scadenza anteriore al 1° gennaio 2023, per le quali è già stata protocollata la domanda di rinnovo prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno valutate secondo le indicazioni del previgente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 06/06/2002 e s.m. e i..